

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI

ROMA

RICORSO

Per la Dott.ssa Sara Denise Nacchia, nata ad Aversa il 18.4.1991, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Caliendo (C.F. CLNMRA80B29A512N), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via P. Colletta n. 12, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo PEC: mariocaliendo1@avvocatinapoli.legalmail.it;

CONTRO

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

CINECA - Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in persona del Rettore pro tempore;

Università degli Studi dell'Aquila, in persona del Rettore pro tempore;

E NEI CONFRONTI DI

Paciello Martina con punteggio ottenuto 337,00

Russo Aurora, con il punteggio ottenuto di 124,50

Esposito Elisabetta (posizione V 14753), quale soggetto collocato in posizione utile presso la sede ambita dalla ricorrente;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

Delle graduatorie nazionali di merito nominative per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42) per l'a.a. 2025/2026, pubblicate nell'area riservata del portale CINECA University in data 8 gennaio 2026, nella parte in

cui la ricorrente, pur avendo conseguito il punteggio di 337,3, è stata assegnata all'Università dell'Aquila anziché all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (prima scelta), e nella parte in cui il controinteressato è stato assegnato a quest'ultima sede con punteggio inferiore;

Del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, in particolare l'Art. 1 e gli Allegati 1, 2 e 3, recante la modifica dei criteri per la formazione delle graduatorie e l'introduzione di nove sezioni di merito con attribuzione di punteggi aggiuntivi forfettari;

Del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025 e del D.M. n. 454 del 16 luglio 2025, limitatamente alle parti in cui disciplinano o rinviando all'algoritmo di scorrimento delle sedi in contrasto con l'ordine meritocratico;

Di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di assegnazione delle sedi universitarie generati dal sistema informatico CINECA.

FATTO

1. L'odierna ricorrente ha regolarmente partecipato alla procedura per l'iscrizione al "semestre filtro" dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2025/2026. In ossequio alle regole del bando originario, la deducente ha espresso le proprie preferenze di sede, inserendo come prima scelta l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (già Seconda Università di Napoli) e, quale ultima opzione residuale, l'Università degli Studi dell'Aquila.

2. La procedura originaria, disciplinata dal D.M. 418/2025 e dal D.M. 454/2025, prevedeva la redazione di una graduatoria di merito nazionale basata sul punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro. La ricorrente ha affrontato le prove previste con dedizione, conseguendo il brillante punteggio complessivo di 337,30.

3. In data 22 dicembre 2025, a procedura ampiamente avviata e ad esami conclusi, il MUR

ha emanato il Decreto Ministeriale n. 1115/2025. Tale provvedimento ha stravolto del tutto inaspettatamente la *lex specialis*, introducendo ex post un meccanismo farraginoso che ha suddiviso la graduatoria in ben nove sezioni, attribuendo punteggi artificiali e forfettari (da +100 a +700 punti) in base al momento di accettazione del voto e ad altri criteri non previsti al momento dell'iscrizione.

4. In data 8 gennaio 2026, a seguito della pubblicazione delle graduatorie nell'area riservata del portale CINECA University, la ricorrente ha appreso con sgomento di essere stata assegnata all'Università dell'Aquila (ultima scelta). Di contro, candidati come l'odierno controinteressato, pur avendo maturato un punteggio oggettivamente netto e reale inferiore a quello della ricorrente, sono stati assegnati alle sedi della Campania (tra cui la Vanvitelli), beneficiando di un algoritmo e di un meccanismo di scorrimento palesemente distorsivo e premiale verso chi possiede un merito inferiore. L'odierna ricorrente, Dott.ssa Nacchia Sara Denise, ha regolarmente partecipato alla procedura per l'iscrizione al "semestre filtro" dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2025/2026. In ossequio alle regole del bando originario, la deducente ha espresso le proprie preferenze di sede, inserendo come prima scelta l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (già Seconda Università di Napoli) e, quale ultima opzione residuale, l'Università degli Studi dell'Aquila.

2. La procedura originaria, disciplinata dal D.M. 418/2025 e dal D.M. 454/2025, prevedeva la redazione di una graduatoria di merito nazionale basata sul punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro. La ricorrente ha affrontato le prove previste con profitto, conseguendo il punteggio complessivo di 337,30.

3. In data 22 dicembre 2025, a procedura ampiamente avviata e ad esami conclusi, il MUR ha emanato il Decreto Ministeriale n. 1115/2025. Tale provvedimento ha stravolto del tutto inaspettatamente la *lex specialis*, introducendo ex post un meccanismo farraginoso che ha

suddiviso la graduatoria in ben nove sezioni, attribuendo punteggi artificiali e forfettari (da +100 a +700 punti) in base al momento di accettazione del voto e ad altri criteri non previsti al momento dell'iscrizione.

4. In particolare, la ricorrente (collocata in posizione V 14414) ha appreso con sgomento di essere stata assegnata all'Università dell'Aquila (ultima scelta) mentre la candidata odierna controinteressata, Esposito Elisabetta (collocata in posizione V 14753), pur avendo maturato il punteggio di 336,30, oggettivamente e matematicamente inferiore a quello della ricorrente, è stata incredibilmente assegnata all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - sede di Napoli (prima scelta della ricorrente). Tutto ciò a causa di un algoritmo e di un meccanismo di scorrimento palesemente distorsivo e premiale verso chi possiede un merito inferiore.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, la ricorrente (collocata in posizione V 14414) ha appreso con sgomento di essere stata assegnata all'Università dell'Aquila (ultima scelta). Di contro, la graduatoria ufficiale attesta che candidate con punteggi oggettivamente e matematicamente inferiori a quello della ricorrente sono state incredibilmente assegnate all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". In particolare, risultano immatricolate presso le sedi della "Vanvitelli":

La candidata Esposito Elisabetta (pos. V 14753), con punteggio di 336,30 (Sede di Napoli);

La candidata Paciello Martina (pos. V 14552), con punteggio di 337,00 (Sede di Caserta);

La candidata Russo Aurora (pos. VII 15772), con il misero punteggio di 124,50 (Sede di Castel Volturno). Tutto ciò evidenzia un algoritmo palesemente distorsivo e antimeritocratico.

Avverso tali iniqui e illegittimi provvedimenti si insorge per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, IRRETROATTIVITÀ, TRASPARENZA E IMMODIFICABILITÀ DELLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il nodo centrale della presente controversia risiede nell'inaccettabile comportamento dell'Amministrazione, la quale ha mutato le regole per l'attribuzione dei punteggi a competizione già in corso, violando i più basilari principi del diritto amministrativo e par condicio, favorendo studenti per fattori casuali e non meritocratici.

Il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, intervenendo in un momento in cui le scelte degli studenti erano già state cristallizzate e le prove sostenute, ha riparametrato le graduatorie introducendo un sistema a "nove sezioni". Si riporta pedissequamente quanto introdotto dall'art. 1, comma 4, del citato D.M. 1115/2025, che ha artificialmente alterato le posizioni:

"a) gli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 700 punti e il punteggio conseguito negli esami di profitto...; b) gli studenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono collocati... con la somma di n. 600 punti...; c) somma di n. 500 punti...; d) somma di n. 400 punti...; e) somma di n. 300 punti...; f) somma di n. 200 punti...; g) somma di n. 100 punti..."

Tale stravolgimento ha comportato che il punteggio reale (meritocratico) conseguito negli esami venisse annegato in un "bonus" del tutto arbitrario e non conoscibile dai candidati all'atto dell'iscrizione al semestre filtro (avvenuta entro il 25 luglio 2025). La giurisprudenza amministrativa è granitica nell'affermare che la lex specialis di una procedura concorsuale non può essere modificata in peius o nei suoi criteri essenziali di valutazione dopo che i concorrenti hanno posto in essere le loro condotte, pena la lesione dell'affidamento e della par condicio.

Ancora.

Una procedura concorsuale o selettiva non può in alcun modo essere modificata nei suoi criteri essenziali di valutazione dopo che la procedura stessa ha avuto inizio, e a maggior ragione dopo che i concorrenti hanno già posto in essere le loro condotte. Le "regole d'ingaggio" devono essere chiare, trasparenti e immutabili fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione (avvenuta nel caso di specie entro il 25 luglio 2025), a tutela del legittimo affidamento dei candidati.

Nel caso che ci occupa, l'Amministrazione si è spinta ben oltre il limite della legittimità. Il D.M. n. 1115 è stato infatti emanato il 22 dicembre 2025, intervenendo in un momento in cui non solo le scelte degli studenti erano già state cristallizzate, ma le prove d'esame erano state già interamente sostenute. Basti pensare che il secondo appello si era tenuto in data 10 dicembre 2025.

In questo scenario a "giochi fatti", il D.M. 1115/2025 ha inopinatamente e retroattivamente riparametrato l'intera struttura delle graduatorie, introducendo un cervellotico sistema a "nove sezioni" basato su meccanismi di accettazione/rifiuto del voto antecedenti alla pubblicazione del decreto stesso.

Tale stravolgimento ha comportato che il punteggio reale e squisitamente meritocratico conseguito faticosamente negli esami venisse letteralmente annegato in un "bonus" forfettario del tutto arbitrario (fino a 700 punti). Un simile meccanismo premiale era assolutamente inesistente e non conoscibile dai candidati all'atto dell'iscrizione al semestre filtro, né durante lo svolgimento delle sessioni di esame.

La gravità di tale modus operandi è ictu oculi evidente: gli studenti hanno compiuto scelte strategiche fondamentali (come decidere se accettare un voto sufficiente al primo appello o rifiutarlo per tentare di migliorare la propria media al secondo appello) basandosi sulle regole originarie. Modificare il peso specifico di tali scelte ex post, attribuendo centinaia di

punti di bonus in base a quando e come si è superato l'esame (criteri inseriti solo il 22 dicembre), costituisce una palese e intollerabile lesione dell'affidamento. Se la ricorrente avesse conosciuto sin dall'inizio l'esistenza di un algoritmo premiale a 9 sezioni, avrebbe palesemente orientato la propria condotta accademica in modo differente.

In sintesi, l'aver modificato in peius e in maniera radicale i criteri di calcolo del punteggio a competizione in corso, e a prove concluse, sancisce l'assoluta illegittimità del D.M. 1115/2025 per violazione della par condicio, trasformando una selezione che doveva essere basata sul merito oggettivo in una lotteria viziata da regole retroattive.

In ogni caso, non coglie nel segno un'eventuale difesa dell'Amministrazione basata sulla pretesa consapevolezza, da parte dei candidati, del rischio insito nel rifiuto del voto al primo appello. È ben vero che le Linee Guida ministeriali prevedevano che "la rinuncia al voto del primo appello non è modificabile e comporta che solo il voto del secondo appello [...] sarà considerato". Tuttavia, tale regola implicava unicamente l'accettazione del rischio matematico legato alla singola prova (ovvero prendere un voto inferiore al secondo tentativo), ma non prevedeva in alcun modo lo sprofondamento in scaglioni di merito inferiori penalizzati da centinaia di punti di malus forfettari. La ricorrente ha compiuto le proprie scelte accademiche (accettare/rifiutare un voto) confidando nella *lex specialis* originaria, la quale garantiva che una media matematica superiore (seppur ottenuta al secondo appello) avrebbe sempre prevalso su una media matematica inferiore (ottenuta al primo appello). L'introduzione successiva e retroattiva delle 9 Sezioni di cui all'art. 1, comma 4, del D.M. 1115/2025, avvenuta il 22 dicembre 2025 a prove già ultimate, ha trasformato una legittima e ponderata scelta accademica in una "trappola" amministrativa, punendo con decurtazioni mostruose (da 100 a 700 punti) comportamenti che, al momento in cui sono stati posti in essere, non prevedevano tale sanzione. Si configura pertanto una violazione palese e inescusabile del principio del legittimo affidamento e della certezza del

diritto.

Ne discende la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati che vanno, pertanto, annullati.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA DELL'ALGORITMO E DELLE REGOLE DI SCORRIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO.

La regola degli scorrimenti e dei logaritmi adottata dal MUR e applicata dal CINECA risulta intrinsecamente illegittima, poiché totalmente disancorata da criteri meritocratici oggettivi, finendo per favorire studenti meno meritevoli.

Nel caso di specie, la ricorrente, che ha ottenuto l'elevato punteggio di 337,30, è stata costretta all'iscrizione presso l'Università dell'Aquila (ultima opzione), mentre altri concorrenti (incluso il controinteressato), con punteggi nettamente inferiori, sono stati premiati con l'assegnazione alla sede della Seconda Università (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"), che rappresentava la prima scelta della ricorrente.

L'algoritmo ministeriale, incrociando le 9 nuove sezioni con le preferenze espresse mesi prima, ha generato l'aberrazione per cui un candidato con minore preparazione accertata scavalca un candidato più preparato nella sede da entrambi ambita. Il diritto allo studio (art. 34 Cost.) e il principio di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) impongono che l'accesso ai corsi a numero programmato debba avvenire secondo il rigoroso ordine di merito. L'attuale meccanismo algoritmico vanifica lo sforzo del candidato, trasformando la graduatoria in una lotteria governata da bonus forfettari successivi e logiche informatiche oscure. Di talché, la ricorrente ha pieno e incondizionato diritto ad ottenere l'immatricolazione alla Seconda Università di Napoli, atteso il suo punteggio superiore. La macroscopica ingiustizia e l'assoluta irragionevolezza del sistema emergono plasticamente, e in modo inconfutabile, dalla prova documentale tratta dalle stesse graduatorie

ministeriali: la Dott.ssa Nacchia Sara Denise, avendo conseguito il punteggio di 337,30 (posizione V 14414), è stata relegata all'Università dell'Aquila (ultima opzione). Nel medesimo momento e nella medesima graduatoria, la candidata controinteressata Esposito Elisabetta (posizione V 14753), con il punteggio di 336,30 (dunque inferiore alla ricorrente), è stata premiata con l'assegnazione alla sede della "Luigi Vanvitelli" a Napoli, che rappresentava proprio la prima scelta della ricorrente.

L'algoritmo ministeriale, incrociando il farraginoso sistema delle sezioni con le preferenze espresse mesi prima, ha generato la paradossale aberrazione per cui un candidato con minore preparazione accertata scavalca un candidato più preparato nella sede da entrambi ambita. Il diritto allo studio (art. 34 Cost.) e il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) impongono che l'accesso ai corsi a numero programmato debba avvenire secondo il rigoroso ordine di merito oggettivo.

L'attuale meccanismo algoritmico vanifica lo sforzo dello studente, trasformando la graduatoria in una lotteria iniqua governata da logiche informatiche oscure e incomprensibili, che portano all'assurdo matematico e giuridico di anteporre un 336,30 a un 337,30 nella medesima sede. Di talché, la ricorrente ha pieno e incondizionato diritto ad ottenere l'immatricolazione all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli), atteso il suo punteggio numericamente superiore rispetto alla candidata ivi assegnata.

In via ulteriormente gradata, la macroscopica ingiustizia subita dalla ricorrente denota un malfunzionamento tecnico e logico dell'algoritmo CINECA e delle regole di assegnazione previste dall'Allegato 1 del D.M. 1115/2025, del tutto indipendente dalla suddivisione in Sezioni. L'istante fa rilevare a codesto Ecc.mo Collegio un dato inconfutabile: sia la ricorrente (Nacchia, pos. V 14414, p. 337,30) sia la controinteressata (Esposito, pos. V 14753, p. 336,30) sono state collocate dall'Amministrazione nella medesima Sezione

("V"). Ebbene, all'interno della medesima Sezione, l'art. 1, co. 4 lett. e) del D.M. 1115/2025 impone la collocazione "secondo l'ordine decrescente... risultante dalla somma aritmetica dei punteggi". Essendo la ricorrente collocata più in alto della controinteressata nella medesima fascia, la regola cristallizzata al punto 2 dell'Allegato 1 ("Lo studente è immatricolabile... presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto") avrebbe dovuto imporre l'assegnazione del posto disponibile presso l'Università "Luigi Vanvitelli" alla Dott.ssa Nacchia. Il fatto che il sistema informatico abbia "saltato" la ricorrente (relegandola all'ultima scelta, L'Aquila) per assegnare il posto alla Vanvitelli alla candidata successiva in graduatoria, costituisce un errore algoritmico materiale, un cortocircuito procedurale che sfocia nell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e palese illogicità. Il software ministeriale ha palesemente invertito l'ordine di assegnazione naturale, violando il principio per cui il candidato in posizione superiore ha priorità assoluta di scelta, per le sedi indicate, rispetto a tutti i candidati in posizioni inferiori.

La macroscopica ingiustizia del sistema è provata per tabulas. La ricorrente, con l'elevato punteggio di 337,30, è stata costretta ad iscriversi a L'Aquila. Nel medesimo momento, candidate palesemente meno meritevoli sono state assegnate alla "Luigi Vanvitelli" (prima scelta della ricorrente). Basti osservare le posizioni delle controinteressate, collocate nella medesima Sezione (V) della ricorrente: Esposito Elisabetta (336,30) e Paciello Martina (337,00) hanno inspiegabilmente scavalcato un 337,30. Ma l'apoteosi dell'irragionevolezza, che sancisce il totale collasso logico del sistema, si concretizza nella posizione della controinteressata Russo Aurora. Quest'ultima, pur avendo totalizzato il misero punteggio di 124,50 ed essendo relegata addirittura nella Sezione VII, è stata premiata dall'algoritmo con l'assegnazione alla "Luigi Vanvitelli" (Castel Volturno). Anteporre un 124,50 a un 337,30 nella medesima Università trasforma la graduatoria in una lotteria iniqua.

Anche sotto tali aspetti riluce l'ingiustizia dei provvedimenti impugnati che vanno, perciò, annullati.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA DELL'ALGORITMO E DELLE REGOLE DI SCORRIMENTO. TRAVISAMENTO DEL MERITO E ANCORAGGIO A FATTORI CASUALI E FORTUNOSI. EVIDENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO AI DANNI DELLA RICORRENTE.

La regola degli scorrimenti e il logaritmo di assegnazione adottato dal MUR (e applicato materialmente dal sistema CINECA) risulta intrinsecamente illegittima, poiché ha nei fatti scardinato il punteggio oggettivo quale criterio unico e sufficiente per ottenere l'iscrizione nella sede prescelta, ancorando l'esito della procedura a fattori del tutto casuali, fortunosi e indipendenti dalla reale preparazione del candidato.

Invece di stilare un'unica graduatoria basata sul punteggio reale (frutto di esami in cui ogni risposta esatta valeva 1 punto, le omesse 0 e le errate -0,1), l'Amministrazione ha imposto un sistema in cui il merito viene alterato da "bonus" forfettari abnormi: +700 punti per chi rientra nella prima sezione, +600 per la seconda, +500 per la terza, e così via a scendere.

Il criterio di smistamento in queste sezioni non premia affatto chi ha studiato di più o meglio, ma si basa esclusivamente su una variabile temporale e strategico-casuale: l'aver accettato o rifiutato un voto al primo appello, l'aver sostenuto l'esame al secondo appello, ovvero combinazioni di accettazione/rifiuto di cui i candidati ignoravano le conseguenze. Di conseguenza, il logaritmo ministeriale fa sì che il "punteggio di profitto" (quello che riflette il vero valore dello studente) venga annegato e neutralizzato da questi scaglioni artificiali. L'assegnazione della sede non è più governata da una logica meritocratica "a cascata" sul punteggio puro, ma dall'incrocio cieco tra le rigidissime 9 sezioni, i bonus da centinaia di punti, e l'ordine delle preferenze espresse mesi prima.

La macroscopica ingiustizia e l'assoluta irragionevolezza del sistema emergono plasticamente, e in modo inconfutabile, dalla prova documentale tratta dalle stesse graduatorie ministeriali, in cui si materializza un vero e proprio paradosso matematico e giuridico: il candidato più meritevole viene spedito nell'ultima sede scelta, mentre il candidato meno meritevole ottiene la prima scelta del candidato che lo precede.

Nel caso di specie, la Dott.ssa Nacchia Sara Denise, che ha dimostrato una preparazione superiore ottenendo il brillante punteggio di 337,30, si è vista costretta all'iscrizione presso l'Università dell'Aquila (sua ultima opzione). Nel medesimo momento, per effetto delle storture dell'algoritmo sopra descritte, la candidata odierna controinteressata, Esposito Elisabetta, pur possedendo un merito oggettivamente e matematicamente inferiore (punteggio 336,30), è stata premiata con l'assegnazione proprio all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli), la quale rappresentava la primissima scelta della ricorrente.

L'aberrazione si annida anche nelle regole di scorrimento (Allegato 1, D.M. 1115/2025). L'algoritmo informatico "parcheggia" i candidati più meritevoli nelle sedi residuali, impedendo loro di beneficiare dei posti che si liberano successivamente nelle sedi di primissima preferenza (cd. assenza di ripescaggio o upgrade). In qualsiasi procedura conforme all'art. 97 Cost., la regola aurea è che il merito superiore conferisce un diritto di priorità assoluta. Essendo la ricorrente portatrice di un punteggio enormemente maggiore (337,30 contro i 124,50 della Russo o i 336,30 della Esposito), ella godeva del diritto insopprimibile di opzionare la sede della "Luigi Vanvitelli" con assoluta "preferenza". Se vi erano posti disponibili alla Vanvitelli (tanto da assegnarli a chi ha totalizzato meno punti), quei medesimi posti dovevano obbligatoriamente essere offerti per primi alla ricorrente.

IV. ILLEGITTIMITÀ DELLE REGOLE DI SCORRIMENTO E

DELL'ALGORITMO DI ASSEGNAZIONE DELLE SEDI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. PER MACROSCOPICA IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA SOSTANZIALE. LESIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE MERITOCRATICA DELLA RICORRENTE.

Un ulteriore, autonomo e dirimente profilo di censura inficia irrimediabilmente l'intera procedura e riguarda la disciplina degli scorrimenti e l'aberrante applicazione dell'algoritmo di assegnazione delle sedi da parte del CINECA, così come strutturata dalla normativa impugnata (in particolare l'Allegato 1 del D.M. 1115/2025).

Le regole in esame prevedono, formalmente, che "Lo studente è immatricolabile/iscrivibile... presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto... e del numero dei posti disponibili". Successivamente, i posti non utilizzati vengono messi a disposizione per ulteriori scorrimenti. Tuttavia, l'incrocio di tale regola con il farraginoso meccanismo delle riparametrazioni ha generato un *modus operandi* algoritmico totalmente distorto, la cui sostanziale ingiustizia si riverbera in un esito paradossale: il sistema finisce per favorire in modo sistematico candidati meno meritevoli a discapito di quelli oggettivamente più meritevoli.

Come già evidenziato nei precedenti motivi, l'aberrazione logica, matematica e giuridica di tale meccanismo è provata per *tabulas* dalla vicenda che ha colpito l'odierna ricorrente. La Dott.ssa Nacchia Sara Denise, avendo conseguito l'ottimo punteggio di 337,30, aveva legittimamente indicato l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" quale sua prima scelta. Ciononostante, il sistema l'ha estromessa da tale sede, relegandola all'ultima opzione disponibile (L'Aquila). Eppure, nel medesimo momento, il medesimo algoritmo assegnava la sede della "Luigi Vanvitelli" alla controinteressata Esposito Elisabetta, la quale possiede un punteggio di 336,30, oggettivamente e inconfutabilmente

inferiore a quello della ricorrente.

Tale *modus operandi* è viziato da un errore di impostazione oggettivo e inaccettabile. In qualsiasi procedura concorsuale o selettiva retta da basilari principi di logica e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), la regola aurea è che il merito superiore conferisce un diritto di priorità assoluta nella scelta della sede. Essendo la ricorrente portatrice di un punteggio maggiore (337,30 contro 336,30), ella godeva del diritto, in tutti i casi e senza eccezione alcuna, di opzionare la sede della "Luigi Vanvitelli" con assoluta "preferenza" e prelazione rispetto alla controinteressata e a tutti gli altri candidati collocatisi con un punteggio più basso.

Se vi era un posto disponibile presso la sede "Vanvitelli" tanto da poter essere assegnato alla candidata con 336,30, quel medesimo posto doveva obbligatoriamente essere offerto per primo alla ricorrente, che lo aveva espressamente richiesto come prima scelta e che vantava un merito superiore (337,30).

L'aver strutturato una regola di scorrimento e un logaritmo che consentono a chi ha totalizzato meno punti di scavalcare chi ha totalizzato più punti, accaparrandosi la sede da quest'ultimo prescelta, costituisce l'apoteosi dell'irragionevolezza amministrativa. Tale aberrazione svuota di ogni significato lo sforzo accademico richiesto nel semestre filtro, palesando un evidente eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, ingiustizia grave e violazione della par condicio.

Per tali ragioni, la regola degli scorrimenti così come applicata deve essere annullata, con conseguente ripristino dell'ordine meritocratico naturale e assegnazione della ricorrente alla sede della "Luigi Vanvitelli" per lei prioritaria e a cui ha indiscutibile diritto.

L'irragionevolezza del sistema di scorrimento si annida nelle procedure previste dall'Allegato 1 del D.M. 1115/2025 (punti 6, 7 e ss.). L'algoritmo costringe di fatto lo studente più meritevole a "cristallizzare" la propria assegnazione su una sede di basso

gradimento (nella specie, L'Aquila), estromettendolo dalla possibilità di beneficiare dei successivi posti che si liberano (per rinunce o decadenze) nelle sedi di sua primissima preferenza (nella specie, Università Vanvitelli). Questo perverso meccanismo "a tenuta stagna" genera il paradosso per cui i posti residuali o liberatisi nei successivi giorni di scorrimento (dal 16 gennaio in poi) vengono intercettati da candidati con punteggio inferiore (come la controinteressata Esposito), unicamente perché i candidati con punteggio superiore erano stati frettolosamente "parcheeggiati" dal sistema informatico in sedi residuali nei giorni precedenti. In un sistema concorsuale conforme agli artt. 3 e 97 della Costituzione, un posto reso disponibile nella sede "A" (Vanvitelli) in fase di scorrimento deve essere obbligatoriamente offerto in primis al candidato in posizione più elevata che aveva indicato "A" come sua preferenza, consentendogli l'upgrade ("ripescaggio"). Negare tale diritto di prelazione e affidare i posti migliori, liberatisi nei successivi step, ai candidati meno meritevoli, costituisce una irragionevole mortificazione del merito e una palese distorsione della ratio stessa degli scorrimenti, trasformando la graduatoria nazionale in un sistema casuale governato dalla mera tempistica in cui un posto si libera e da un algoritmo sordo ai diritti acquisiti.

Ne discende la illegittimità dei provvedimenti impugnati che vanno annullati.

V. ILLEGITTIMITÀ DELLE REGOLE DI SCORRIMENTO E DELL'ALGORITMO DI ASSEGNAZIONE DELLE SEDI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 1115/2025. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. PER MACROSCOPICA IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA SOSTANZIALE E DIFETTO DI "RIPESCAGGIO". LESIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE MERITOCRATICA DELLA RICORRENTE.

Un ulteriore, autonomo e dirimente profilo di censura inficia irrimediabilmente l'intera procedura e riguarda la disciplina degli scorrimenti e l'aberrante applicazione

dell'algoritmo di assegnazione delle sedi da parte del CINECA, così come rigidamente codificata dall'Allegato 1 del D.M. 1115/2025.

L'incrocio di tali regole ha generato un *modus operandi* informatico totalmente distorto, la cui sostanziale ingiustizia si riverbera in un esito paradossale: il sistema finisce per favorire in modo sistematico candidati meno meritevoli a discapito di quelli oggettivamente più meritevoli, trasformando l'espressione delle preferenze in una "trappola" per il candidato più capace.

L'aberrazione logica, matematica e giuridica di tale meccanismo è provata per *tabulas* dalla vicenda che ha colpito l'odierna ricorrente. La Dott.ssa Nacchia Sara Denise, avendo conseguito l'ottimo punteggio di 337,30, aveva legittimamente indicato l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" quale sua prima scelta e l'Università dell'Aquila come scelta residuale. Ciononostante, il sistema l'ha estromessa dalla sede campana, "parcheggiandola" d'ufficio all'ultima opzione disponibile (L'Aquila). Eppure, la medesima graduatoria ministeriale attesta che la controinteressata Esposito Elisabetta, portatrice di un punteggio di 336,30 (dunque inferiore a quello della ricorrente), è stata assegnata proprio alla "Luigi Vanvitelli".

La genesi di questa mostruosità giuridica risiede nelle regole di scorrimento di cui ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'Allegato 1 del D.M. 1115/2025. Il citato Allegato stabilisce al punto 3 che, a partire dall'8 gennaio 2026, lo studente assegnato alla prima sede utile "deve immatricolarsi/iscriversi, a pena di decadenza, entro il giorno 14 gennaio 2026". Il sistema, dunque, costringe lo studente più meritevole (come la ricorrente) ad immatricolarsi immediatamente nella sede di minor gradimento, pena la fuoriuscita totale dal sistema. Cristallizzata in tal modo la posizione del candidato più bravo, il successivo punto 6 dispone che "Gli eventuali posti disponibili, a seguito della mancata immatricolazione [...] sono utilizzati per le successive assegnazioni a partire dal giorno 16 gennaio 2026".

Questo perverso meccanismo "a tenuta stagna" non prevede alcuna funzione di "ripescaggio" o upgrade per chi ha già accettato una sede inferiore. L'algoritmo non torna indietro. Se in fase di scorrimento (dopo il 16 gennaio) si libera un posto alla "Luigi Vanvitelli" (prima scelta della ricorrente), il sistema informatico non lo offre alla Dott.ssa Nacchia (che ha 337,30 ma è ormai considerata "sistemata" all'Aquila), bensì lo assegna direttamente al candidato che la segue in graduatoria (come la controinteressata, con 336,30) che si trovava momentaneamente in attesa.

Tale modus operandi è viziato da un palese errore di impostazione oggettivo. In qualsiasi procedura concorsuale conforme ai principi di logica e di buon andamento (art. 97 Cost.), nonché in tutti i sistemi di graduatoria nazionale storicamente adottati in Italia per l'accesso a Medicina (basati sullo status di "Assegnato" e "Prenotato"), la regola aurea impone che il merito superiore conferisca un diritto di priorità assoluta e insopprimibile nella scelta della sede, anche e soprattutto durante gli scorrimenti.

Essendo la ricorrente portatrice di un punteggio maggiore, ella godeva del diritto, in tutti i casi e senza eccezione alcuna, di opzionare la sede della "Luigi Vanvitelli" con assoluta "prelazione" rispetto alla controinteressata. Se vi era un posto disponibile presso la sede "Vanvitelli" tanto da poter essere assegnato alla candidata con 336,30, quel medesimo posto doveva obbligatoriamente essere offerto per primo alla ricorrente. L'aver strutturato una regola di scorrimento che preclude il ripristino dell'ordine meritocratico costituisce l'apoteosi dell'irragionevolezza, concretizzando un manifesto eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia grave.

Di qui i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno, pertanto, annullati.

VI. ISTANZA CAUTELARE

Sussistono in maniera lampante i requisiti per la concessione della tutela cautelare ex art. 55 c.p.a. Sotto il profilo del fumus boni iuris, le doglianze sopra esposte dimostrano

l'evidente e pacifica illegittimità del D.M. 1115/2025, che ha modificato a giochi fatti i criteri di calcolo, violando l'affidamento dei candidati e ponendo in essere un meccanismo di scorrimento antimeritocratico. Sotto il profilo del periculum in mora, il danno è grave e irreparabile. Le immatricolazioni, a pena di decadenza, sono previste tra l'8 e il 14 gennaio 2026 (per le prime assegnazioni) e si succedono a ritmo serrato nei giorni immediatamente successivi. È imminente l'inizio del secondo semestre accademico, e costituisce interesse primario ed essenziale della ricorrente ottenere la reiscrizione nella sede prescelta (Seconda Università / Vanvitelli) ove ha diritto di studiare in virtù dei punti maggiori ottenuti rispetto ai concorrenti lì assegnati. L'obbligo di trasferirsi all'Aquila comporterebbe gravi ripercussioni logistiche, economiche e di serenità nello studio, frustrando il suo percorso universitario.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, contrariis reiectis:

In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ammettere con riserva la ricorrente alla frequenza del secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Università);

Nel merito, accogliere il presente ricorso e annullare gli atti impugnati, in particolare il D.M. 1115/2025 e le relative graduatorie, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente all'immatricolazione presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", stante il superiore punteggio di merito conseguito rispetto ai candidati ivi assegnati. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Napoli -Roma, 4 marzo 2026

Avv. Mario Caliendo